



# STUDIO LEGALE CENTONZE

Avv. Ferruccio Centonze  
*Patrocinante in Cassazione*

Avv. Sara Ramundo  
Avv. Matteo De Blasio  
Avv. Vladimiro Sala  
Avv. Patrizia Nero  
Avv. Pietro Palumbo  
Dott. Mirko Santoro

*ofcounsel*  
Avv. Ugo Russo

Monza, 25 Marzo 2020

**La gestione dei figli minori e il diritto di visita dei genitori non collocatari e/o non affidatari durante l'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19.**

Come noto, nelle ultime settimane il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato diversi decreti a sua firma (DPCM) al fine di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (meglio noto come "Coronavirus").

Tra le disposizioni normative emanate, alcune riguardano la circolazione delle persone sul territorio nazionale o meglio, impongono delle limitazioni all'esercizio di tale libertà perché necessarie al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia.

Ovviamente, tali disposizioni interessano anche i genitori (separati, divorziati ed ex coppie di fatto) non collocatari e/o non affidatari della prole minorenni i quali, alla luce delle prescrizioni imposte dal Governo, si sono chiesti (e hanno chiesto al nostro studio legale) come comportarsi "ai tempi del Coronavirus".

E' infatti interesse di tali genitori continuare a cooperare con l'altro nella gestione della prole e, al contempo, preservare il diritto alla frequentazione proseguendo l'esercizio del diritto di visita stabilito nei provvedimenti giudiziali emessi all'esito dei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti tra ex conviventi e figli minori.

Prima di rispondere al quesito, riteniamo opportuno ripercorrere l'iter normativo in tema di circolazione delle persone sul territorio nazionale a seguito del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus.

Come noto, il DPCM 09 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

*contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020) ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni già previste per la Regione Lombardia e numerose province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) dal DPCM 08 marzo 2020 che, a sua volta, aveva emanato *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020).

Quest'ultimo Decreto, all'art. 1 comma 1 lett. a) impone di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*.

Con Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute recante *" Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (G.U. Serie Generale , n. 75 del 22 marzo 2020), è stata ulteriormente limitata la circolazione delle persone sul territorio nazionale.

Infatti, all'art. 1 è previsto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"*.

Considerato che (i) l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che (ii) il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato d'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla trasmissione del virus e che (iii) la situazione epidemiologica si evolve e diffonde rapidamente, con DPCM 22 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020), sono state imposte misure più restrittive in tema di circolazione delle persone

All'art. 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 è prescritto che *"è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in*

*un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”.*

Inoltre, all'art. 1 delle disposizioni finali è stabilito che *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”.*

Veniamo ora alla tematica in oggetto e cerchiamo di dipanare i dubbi che attanagliano i genitori non collocatari e/o non affidatari circa l'esercizio del diritto di visita ai figli e, nello specifico, la possibilità di recarsi a prenderli presso l'ex casa coniugale e/o familiare e di riportarli all'altro genitore.

L'attuale situazione di emergenza creata dalla diffusione del COVID-19, infatti, ha suscitato molti interrogativi tra i genitori che non sanno come comportarsi.

Innanzitutto, si precisa che i provvedimenti emessi in sede di separazione, divorzio e affidamento dei figli per coppie non sposate prevedono una calendarizzazione del diritto di visita stabilendo in quali giorni i figli trascorrono il loro tempo con la madre e con il padre.

I menzionati DPCM non prevedono nulla di specifico a riguardo, cioè non chiariscono se gli spostamenti che i genitori non collocatari e/o non affidatari dovrebbero effettuare siano da considerarsi o meno “necessari” e quindi se possano rientrare nelle cause di esclusione del divieto alla circolazione elencate nel DPCM 09 marzo 2020.

Tantomeno l'ultimo DPCM (22 marzo 2020) – che ha limitato gli spostamenti solo all'interno del medesimo Comune di residenza e/o domicilio – ha fornito dei chiarimenti sul punto.

Molti genitori, infatti, non si trovano nello stesso Comune di residenza dei figli e quindi ancor di più sono assaliti dai dubbi circa la loro libera circolazione per poter ottemperare agli obblighi imposti nei provvedimenti giudiziali emessi a conclusione delle procedure di separazione, divorzi o regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.

Di seguito i chiarimenti.

In data 10 marzo 2020, La Presidenza del Consiglio dei Ministri – sul proprio sito istituzionale [governo.it](http://www.governo.it) (link: <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>) - ha chiarito che *“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”*.

Nei giorni seguenti, il Ministero della Salute ha richiamato la medesima risposta fornita dal Governo, consultabile al seguente link: [http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?menu=notizie&id=4224](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=4224)

Alla luce dell’interpretazione che precede, si può dunque affermare **che il diritto di visita è consentito dai decreti ministeriali dell’8 e del 9 marzo 2020**, rientrando nelle **"situazioni di necessità"** ivi previste.

Alle stesse conclusioni è pervenuto anche il **Tribunale di Milano** che, con **provvedimento dell’11 marzo 2020** (cfr. allegato 1), si è pronunciato *inaudita altera parte* disponendo di **attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale in quanto ha ritenuto vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre il predetto accordo**, motivando che sia il decreto ministeriale dell’8 che quello del 9 marzo sopra richiamati non vietano l’esercizio di tale diritto.

In sostanza, il Tribunale ha prescritto ai genitori di **attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi**.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto che:

- a) *“le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”;*
- b) *“anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”;*
- c) *“in relazione alle contingenze determinate della diffusione epidemica COVID 19 non sussistano ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal genitore”*.

Per chiarezza, si rileva che la questione posta all'attenzione del Tribunale di Milano interessava un padre che, con ricorso in via di urgenza, ha adito il giudice della separazione al fine di esercitare il diritto di frequentazione in precedenza concordato con l'ex coniuge; la moglie, si era trasferita temporaneamente andando così a ledere il diritto di visita all'altro genitore.

Alla luce di quanto sopra, appare pacifico che per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita del genitore separato non collocatario, gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all'altro genitore, possono considerarsi **spostamenti "necessari"** e, quindi, leciti.

Ovviamente, il genitore che esercita il diritto di visita deve farlo responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente, evitando di esporre i minori a rischi di contagio: quindi, per esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele che l'attuale emergenza sanitaria richiede.

Qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio da Coronavirus (o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi al contagio e/o a un grave pericolo per la loro salute), in mancanza di accordo tra le parti, l'altro genitore (ossia quello collocatario e/o affidatario) potrà adire il tribunale con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. al fine di chiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.

Si badi che in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del Tribunale che regola il diritto di visita genitore non collocatario – figli minori, il comportamento del genitore che limiti il diritto dell'altro di frequentazione della prole, potrà essere penalmente rilevante (si configurerebbe l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 388 c.p.).

In ogni caso, è auspicabile e opportuno che tutti (genitori e legali delle parti) sempre e soprattutto in una situazione di emergenza quale quella in essere, si impegnino a smussare la conflittualità spesso esistente tra le parti privilegiando le soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità.

**Studio Legale Centonze**